

ECC.MO

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZ. QUARTA

RICORSO R.G. N. 2021/03295

Camera di consiglio del 6 maggio 2021

*Memoria difensiva*

*contenente riproposizione dei motivi e delle domande*

*dichiarate assorbite o non esaminate ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.a.*

Per **Italia Nostra Onlus** (C.F. 80078410588 – P. IVA 02121101006), con sede in Roma (00198) al Viale Liegi 33, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Greco (C.F. GGLRCMHL71D08E202F; **fax:** **0564.850078**; **PEC:** **michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com**) e dall'Avv. Michele Lioi (C.F. LIOMHL64R18G942Q; **fax:** **06.87762176**; **PEC:** **micherosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org**), anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto in Roma al Viale Bruno Buozzi 32 presso lo Studio Legale dell'Avv. Michele Lioi, giusta indicazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136 c.p.a. dei numeri di fax e degli indirizzi PEC sopra indicati quale numeri e indirizzi dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio

*nell'appello*

proposto da **ITW LKW Geotermia Italia S.p.A.** (C.F./P.Iva: 11173231009) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Andrea Zanotti, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè (C.F. GFFGPP50B06H224E; PEC: **giuseppegiuffre@ordineavvocatiroma.org**), Vincenzo Assenza (C.F.: SSNVCN56B02H574T; PEC: **avv.vincenzoassenza@pec.giuffre.it**) ed Enrico Gai (C.F. GAINRC76T10H501M; PEC: **enrico.gai@legalmail.it**) ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giuffrè in Roma, Via degli Scipioni n. 288

- *appellante* -

**contro**

- **Italia Nostra Onlus, Fausto Carotenuto, Lucia Romagnoli, Alessandro Michele, Marco Carbonara, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, Società Agricola Quercia Calante S.S., Vrm Italia S.p.a.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli avvocati Michele Lioi, Michele Greco, Ilenia Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- *appellati* -

**e nei confronti**

- della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*,
- del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *pro tempore*,
- del **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro tempore*,
- del **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali** in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Regione Lazio** (C.F. 80143490581) in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Regionale con l'Avvocato Rosa Maria Privitera;
- **Regione Umbria** (C.F. 80000130544) in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;

- *controinteressati* -

**per l'annullamento e/o la riforma,**

**previa sospensione cautelare**

della sentenza del TAR per il Lazio – Sez. II bis- n. 1898/2021, pubblicata il 16.2.2021.

\*\*\*

**INDICE SOMMARIO**

**Premessa**

**1. SUL PERICULUM**

*1.1. Sub i): mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto VIA del 2015 e conseguente impossibilità di iniziare i lavori*

*1.2. Sub ii): collocamento del progetto pilota Castel Giorgio nella graduatoria degli impianti ammessi in posizione non utile*

*1.3. Sub iii): sull'esclusione della geotermia da ogni tipo di incentivo*

**2. SUL FUMUS**

*2.1. Motivi di appello primo e secondo – sulle eccezioni preliminari*

*2.2. Terzo motivo di appello - sulla lesione dell'obbligo di intesa con la Regione Umbria*

*2.3. Quarto motivo di appello - sulla lesione dell'obbligo di intesa con la Regione Lazio*

**3. DOMANDE E MOTIVI RIPROPOSTI EX ART. 101 CO. 2 C.P.A.**

**4. SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA PCM, MTE (GIÀ MATTM) E MIC (GIÀ MIBACT)**

\*\*\*

***Premessa***

Per motivi di economia redazionale nella presente memoria, oltre a riproporre i motivi e le domande dichiarate assorbite o non esaminate ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.a., saranno trattate principalmente le motivazioni che ITW LKW ha posto a fondamento dell'istanza cautelare in discussione alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021, rinviando ogni ulteriore e più approfondita deduzione sui motivi di appello (che fin d'ora si contestato in quanto manifestamente infondati) alle memorie ex art. 73 c.p.a..

**1. SUL PERICULUM**

A proposito del *periculum*, ITW LKW invoca la sospensione cautelare della sentenza impugnata sostenendo che la riedizione della conferenza dei servizi per il conseguimento dell'intesa delle Regioni Umbria e Lazio rischierebbe “di determinare, oltre alla perdita dei relativi

*finanziamenti bancari già più volte prorogati, anche il pericolo di mancato conseguimento degli incentivi energetici che saranno prossimamente banditi con l'atteso decreto FER 2 e rispetto ai quali il permesso di ricerca costituisce titolo di priorità: il si risolverebbe in un danno economico di circa 50 milioni di euro tale da comportare per la società ricorrente l'impossibilità di prosecuzione del progetto".*

Sostiene inoltre l'appellante che *"ITW potrebbe vantare il conseguimento degli incentivi sulla base della precedente graduatoria di cui al DM 23 giugno 2016, seppure subordinato all'esito di un giudizio ancora pendente innanzi a Codesto Consiglio rg 4761/2020, ma a tal fine è pur sempre necessaria l'entrare in esercizio dell'impianto entro febbraio 2023 (termine prorogato dal DL 25 luglio 2018 n. 91): il che presuppone che i lavori debbano iniziare immediatamente".*

ITW afferma dunque di essere in grado di iniziare i lavori, ciò che gli consentirebbe di realizzare l'impianto entro il febbraio 2023 e di conseguire così gli incentivi della graduatoria di cui al D.M. 23 giugno 2016, incentivi che il decreto "FER 2" sarebbe prossimo a bandire. Così non è.

In realtà: *i) ITW LKW non è in condizione di iniziare i lavori; ii) ITW LKW, nella graduatoria degli impianti iscritti al registro di cui all'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, si trova in posizione tale da "non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti geotermici secondo quanto indicato nel bando del 20 agosto 2016"; iii) nell'ultimo decreto cd. "Milleproroghe" per il biennio 2020-2022 non sono più disponibili gli incentivi per gli impianti geotermici pilota. Sui punti i), ii) e iii), si osserva.*

### ***1.1. Sub i): mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto VIA del 2015 e conseguente impossibilità di iniziare i lavori***

Il decreto n. 59 del 3 aprile 2015 con il quale il MATTM ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto pilota Castel Giorgio conteneva (e contiene) una lunghissima serie di prescrizioni - lettera A.1 punti da *b)* a *q)* e lettera A.4 punto *a)* – che ITW LKW avrebbe dovuto portare a termine *"prima dell'inizio dei lavori"*.

Le predette prescrizioni hanno a che fare con questioni strettamente correlate alla tutela della salute e sicurezza pubblica, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico, culturale e archeologico e prevedono il coinvolgimento di MATTM, MIBACT, ARPA

Umbria, ARPA Lazio, ISPRA e Autorità di Bacino, chiamate anche a verificarne il rispetto, come specificato dettagliatamente nel decreto MATTM 59/2019 (*cf.* all. 14 ricorso per motivi aggiunti, pagg. 14 e ss.).

Le prescrizioni da ottemperare prima dell'inizio dei lavori sono anche le più delicate avendo ad oggetto, tra le altre cose, la realizzazione di una rete di monitoraggio microsismico da attivare almeno 1 anno prima dell'avvio delle attività.

Ebbene, ad oggi ITW LKW non ha ancora ottemperato alle predette prescrizioni.

Nella pagina web del MATTM dedicata all'impianto pilota Castel Giorgio (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1373>) risultano infatti essere state avviate dalla proponente numerose procedure di verifica di ottemperanza, conclusesi con provvedimenti direttoriali con i quali, a seguito dei pareri istruttori della CTVIA, è stata dichiarata rispettivamente:

- l'“**inadeguatezza**” della documentazione depositata da ITW-LKW spa ad avviare il procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla lettera A.1 punti “*b,c,d,e,f,g,h,l,m,n,o,p*” (provvedimento direttoriale n. 18664 dell'8.8.2017, reso su parere della CTVIA 2455 del 7.7.2017; *cf.* all. 15 al ricorso per motivi aggiunti);
- l'“**archiviazione**” del procedimento di verifica della prescrizione A.1 punto *i*), dopo che la proponente ha ritirato l'istanza avendo dichiarato di voler ottemperare soltanto “*a valle del rilascio del parte del MISE del permesso di ricerca*” (provvedimento direttoriale n. 11416 del 28.4.2016; *cf.* all. 16 al ricorso per motivi aggiunti);
- la “**non ottemperanza**” della prescrizione di cui alla lettera A.4, punto *a*) (provvedimento direttoriale n. 454 del 20.12.2016, reso su parere CTVIA n. 2256 del 2.12.2016 e provvedimento direttoriale n. 16187 del 10.7.2017, reso su parere CTVIA n. 2433 del 16.6.2017; *cf.* all. 17 al ricorso per motivi aggiunti).

Da ultimo, ITW LKW ha avviato nel giugno 2020 una nuova procedura di verifica di ottemperanza rispetto ad alcune delle prescrizioni di cui al decreto 59/2015, sulla quale a quanto consta il MATTM non si è ancora pronunciato (*cf.* documenti 6 e 7 depositati il 2 dicembre 2020).

Tutto quanto precede dimostra *per tabulas* che, anche qualora il decreto con il quale il MISE e il MATTM hanno rilasciato il permesso di ricerca non fosse stato annullato dal TAR per il Lazio con la sentenza impugnata, ITW LKW non sarebbe - oggi - nella condizione di dare il via ai lavori, non avendo portato a termine l'attività di monitoraggio e le prescrizioni ante-operam imposte dal decreto MATTM dell'aprile 2015.

Paradossalmente, a confermare la circostanza è stata proprio ITW LKW la quale, nella memoria del 20 agosto 2020 depositata in vista dell'udienza in camera di consiglio dell'8 settembre 2020, al fine di contrastare l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta dai ricorrenti, ha negato espressamente l'impianto essere prossimo alla realizzazione (pag. 17).

Per ciò solo l'istanza cautelare dovrà essere respinta, essendo il pregiudizio paventato dall'appellante privo del carattere dell'attualità, essendo ancorato ad un evento non solo futuro ma anche massimamente incerto; come dimostrato dai provvedimenti con i quali il MATTM ha recisamente negato le istanze di verifica di ottemperanza alle prescrizioni depositate da ITW LKW, è infatti evidente che la proponente molto semplicemente non è in grado di rispettare le prescrizioni imposte dal MATTM, e forse non lo sarà mai, ciò che priva insanabilmente l'istanza cautelare del fondamentale presupposto del *periculum*.

## **1.2. Sub ii): *collocamento del progetto pilota Castel Giorgio nella graduatoria degli impianti ammessi in posizione non utile***

Per i progetti pilota, l'art. 1 comma 3 bis D. Lgs. 22/2010 prevede che “*la potenza nominale installata*” non può essere superiore a 5MW per ogni impianto e che l’“*impegno complessivo autorizzabile*” non deve superare i 50 MW, ciò che significa che non potranno essere autorizzati più di 10 progetti pilota.

Nella direttiva 1.7.2011 il MISE, a proposito delle limitazioni complessive e per singolo proponente poste dall'art 1 comma 3 bis D. Lgs. 22/2010, precisa che “*con l'indicazione "... complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW ..." si deve intendere che, già in fase di istanza, non possano essere accettate richieste per impianti pilota eccedenti complessivamente 50 MW, per cui le istanze che cronologicamente vengano a superare tale limite non potranno inizialmente essere istruite*” (cfr. all. 9).

La stessa nota MISE prot. 14857 del 9.7.2015 ribadisce, sul punto, che *“la conclusione favorevole dell’iter istruttorio non costituisce automaticamente titolo ai fini del rilascio del permesso di ricerca, dovendosi comunque rispettare il limite massimo dei MW elettrici autorizzabili dalla normativa vigente”* (cfr. all 8). Considerato anche il numero di domande, superiore alle autorizzazioni disponibili, è stato attivato pertanto un meccanismo di accesso ad una graduatoria nazionale previa partecipazione ai bandi pubblicati dal GSE.

A questo proposito, rileva il fatto che - come precisato dal TAR per il Lazio nella sentenza n. 14980 del 30 dicembre 2019 - ITW LKW Geotermia spa ha presentato ai sensi del d.m. 23.6.2016 domanda di partecipazione al bando pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016 per l’iscrizione nel registro relativo agli impianti geotermoelettrici e si è collocato, nella graduatoria pubblicata il 25.11.2016, al 2° e 3° posto di quelli ammessi in posizione **non utile** (tabella C).

Nonostante ITW LKW Geotermia abbia impugnato la predetta graduatoria chiedendo l’estromissione di due società inserite in tabella A (impianti in posizione utile) ed il suo subentro in predetta tabella a seguito dell’auspicata liberazione del contingente di potenza riconosciuto alle predette società, pari a 5MW e 4,4 MW, il TAR per il Lazio nella predetta sentenza 14980/2019 ha accolto la domanda di ITW ammettendo tuttavia in tabella A la sola quota di valore pari a **0,1 MW** (100 kw).

La proponente, ad oggi, vede dunque il proprio impianto rientrare quasi completamente nella tabella C (posizione non utile) e solo per effetto della sentenza del TAR per il Lazio sopra richiamata è risultata iscritta nella tabella A (impianti in posizione utile), ma per la ridottissima quota di energia pari a 0,1 MW, non rientrando quindi nel contingente di potenza attualmente disponibile per la realizzazione dell’impianto pilota Castel Giorgio, della potenza di 5 MW.

A quanto si apprende dall’atto introduttivo del presente giudizio, la predetta vicenda giudiziaria penderebbe peraltro attualmente al Consiglio di Stato, e potrebbe pertanto concludersi per ITW LKW con un ulteriore scivolamento, nella graduatoria, verso il basso.

Risulta pertanto smentita anche l'affermazione dell'appellante secondo cui potrà godere degli incentivi sulla base della graduatoria di cui al DM 23 giugno 2016, essendo vero esattamente il contrario.

Il pregiudizio paventato dall'appellante è dunque ancora una volta privo del carattere dell'attualità, e non meritevole pertanto di tutela cautelare.

### ***1.3. Sub iii): sull'esclusione della geotermia da ogni tipo di incentivo***

Come noto già nel cd. FER 1, proprio a causa delle insostenibili criticità ambientali e sanitarie che la caratterizzano, la geotermia è stata esclusa “*dal sistema di supporto destinato a finanziare fonti e tecnologie rinnovabili?*”; il virgolettato proviene da un articolo del quotidiano online Greenreport datato 9 marzo 2021, nel quale è richiamata la lettera aperta dell'UGI - Unione geotermica italiana (associazione che promuove la geotermia) al Ministero della transizione ecologica nella quale si lamenta proprio l'eliminazione di ogni incentivo per gli impianti, di cui si invoca il ripristino (**all. 1 appello**).

Nella medesima lettera l'UGI denuncia inoltre il fatto che “*in ambito decreto Milleproroghe, per il biennio 2020-2022 non sono più disponibili gli incentivi per gli impianti geotermici pilota?*”, ciò che smentisce quindi anche l'affermazione di ITW secondo cui il FER 2 le consentirà di conseguire gli incentivi energetici (cui peraltro, come si è visto nel punto che precede, non vanta alcun diritto in base alla graduatoria esistente).

In conclusione, i punti *i-iii)* che precedono dimostrano l'assoluta assenza di periculum in mora in grado di sostenere l'istanza cautelare dell'appellante.

Quanto all'asserito danno già subito, che ITW LKW si limita ad affermare sulla base di un calcolo totalmente fantasioso e senza portare il benché minimo riscontro contabile a supporto, anche ad ammetterne il fondamento, certo detto danno non può essere imputato alle amministrazioni preposte al rilascio dei titoli per cui è giudizio né alle Regioni o tantomeno ai ricorrenti (danno che lascia peraltro trasparire la reale identità della proponente; nessuna società effettivamente impegnata nella realizzazione di impianti geotermici avrebbe infatti potuto sostenere quasi un decennio in sostanziale inattività e



perdita permanente, con prospettive di realizzazione dell'investimento, come si è visto sopra, sostanzialmente azzerate).

Come noto, nessun progetto pilota (delle decine che sono stati proposti in Italia dal 2011 ad oggi) ha infatti ancora visto la luce, e questo non per colpa di tutti coloro che – a vario titolo – si sono legittimamente opposti a questi progetti, ma a causa del complesso e articolatissimo iter procedimentale previsto dal D. Lgs. 22/2010 e delle insanabili criticità di cui questi impianti sono portatori.

Si pensi soltanto alla capacità di indurre e/o innescare terremoti, circostanza riconosciuta (ma lasciata sottotraccia) da tutte le società che hanno proposto la realizzazione di impianti pilota e drammaticamente dimostrata dai pochi impianti in corso di sperimentazione all'estero, già bloccati dalle autorità a causa dei sismi generati; sarà sufficiente ricordare ciò che è avvenuto nel dicembre 2020 nei pressi di Strasburgo, allorché un impianto identico a quello proposto da ITW LKW ha generato una serie di terremoti che hanno continuato a colpire l'area anche alcune settimane dopo che la prefettura locale aveva interrotto d'imperio l'attività dell'impianto (sul punto si rinvia a tutta la documentazione depositata nel primo grado di giudizio, tra la quale compaiono anche i due provvedimenti con i quali il MATTM ha reso giudizio negativo di compatibilità ambientale sui progetti pilota Serrara Fontana e Scarfoglio proprio in ragione dei rischi connessi alla capacità di indurre/innescare terremoti).

Il danno economico eventualmente subito dalla proponente è pertanto dovuto unicamente alla scelta di percorrere una strada che si è rivelata, per tutti coloro che l'hanno seguita fino ad oggi, inevitabilmente senza uscita.

In conclusione, in punto di periculum, occorre precisare che, esattamente al contrario di quanto affermato dall'appellante, un danno grave e irreparabile ai beni della vita e ai profili di pubblico interesse di cui si sono fatti portatori i ricorrenti, paradossalmente, sarebbe causato proprio dall'accoglimento della domanda cautelare.

Oltre ed indipendentemente dal fatto che – come si è visto - non abbia titolo per farlo, la stessa ITW LKW afferma infatti che a seguito dell'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare si sentirà legittimata ad iniziare immediatamente i lavori, ciò che determinerebbe

un danno ambientale senza precedenti che non potrà in alcun modo essere riparato neanche una volta che il presente giudizio giungerà alla naturale conclusione con il rigetto dell'appello.

Per ciò solo l'istanza cautelare merita di essere respinta.

## **2. SUL FUMUS**

Quanto al *fumus*, non è questa la sede per controdedurre in modo approfondito sui quattro motivi di appello, ciò che si farà in sede di memorie ex art. 73 co. 1 c.p.a..

Sarà sufficiente, per quanto qui interessa e allo scopo di dimostrarne la manifesta infondatezza, precisare quanto segue.

### ***2.1. Motivi di appello primo e secondo – sulle eccezioni preliminari***

Nei motivi di appello primo e secondo ITW LKW censura i capi della sentenza con i quali il TAR per il Lazio ha rispettivamente respinto l'eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti per asserita violazione dell'art. 119 co. 1 lett. f) cpa e l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per mancata impugnazione del decreto con il quale il MAT\*TM ha rilasciato nell'aprile 2015 giudizio positivo di compatibilità ambientale. Per quanto tali eccezioni non siano meritevoli di essere neanche prese in considerazione, tantomeno in sede cautelare, per mero scrupolo difensivo si precisa quanto segue (rinviando alle memorie di merito ogni eventuale ulteriore deduzione, anche sul punto).

#### Sull'eccezione di irricevibilità per tardività

In primo luogo occorre contestare l'assoluta genericità del motivo di appello, ciò che lo rende per ciò solo inammissibile; ITW si è infatti limitata a riproporre l'eccezione sollevata in primo grado, disinteressandosi completamente dei motivi che il TAR ha posto a fondamento del suo rigetto.

Come noto, nel processo amministrativo di appello innanzi al Consiglio di Stato è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza sviluppare alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo non esclude

l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (v. così, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. Quarta, 21 marzo 2019 n. 1873).

Ciò preliminarmente precisato, per mero scrupolo difensivo non ci si sottrae comunque dal replicare, nel merito, all'eccezione riproposta dalla proponente.

Come il TAR per il Lazio ha avuto modo di precisare nella sentenza, cogliendo perfettamente il nodo centrale della questione, la fattispecie di cui all'art. 119 co. 1 lett. f) c.p.a. non è applicabile al progetto che ci impegna per il semplice motivo che, diversamente da quanto sostenuto da ITW LKW, *“non risulta effettivamente apposto alcun vincolo preordinato all'esproprio, essendo i terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto tutti nella proprietà o nella disponibilità della controinteressata proponente l'iniziativa”*.

La tesi della controinteressata, secondo cui ITW LKW non avrebbe *“la diretta disponibilità dei terreni ove allocare gli impianti”* è fondata infatti su una circostanza inveritiera, che è stata documentalmente smentita.

Che ITW LKW non abbia la disponibilità dei terreni dove vorrebbe collocare gli impianti è infatti stato affermato dalla stessa Società, la quale il 2 aprile 2020 ha depositato presso il Comune di Castel Giorgio una SCIA per la realizzazione dell'impianto con inizio lavori previsto per il 1 aprile 2020, nella quale ha dichiarato *“di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto proprietario”*, con l'ulteriore specificazione che trattasi di titolarità *“esclusiva”*.

Il fatto che ITW&LKW sia proprietaria dei terreni nei quali vorrebbe realizzare l'impianto esclude infatti ogni possibile attrazione dei provvedimenti impugnati al rito abbreviato di cui all'art. 119 co. 1 lettera f).

A proposito della SCIA, nell'atto di appello ITW nega di aver mai dichiarato di essere proprietaria di tutti i terreni, dal momento che la pratica avrebbe riguardato soltanto alcuni terreni di modestissima superficie rispetto all'area del permesso (estesa addirittura a 14,15 km quadrati, ai quali la dichiarazione di pubblica utilità e il vincolo preordinato all'esproprio si

estenderebbe) e che ciò non significherebbe affatto che l'intero progetto di impianto geotermico sarà realizzato esclusivamente in detti terreni.

In realtà, la SCIA in parola aveva ad oggetto la realizzazione di tutte le opere riguardanti il progetto pilota Castel Giorgio, di cui la controinteressata si è dichiarata proprietaria.

Alla pag. 2 del modulo SCIA, oltre a dichiarare che ITW è titolata alla presentazione della pratica edilizia in quanto “proprietario”, si precisa infatti che l'intervento è quello di cui all'istruttoria effettuata dal MISE di concerto con il MATTM, e cioè l'istruttoria che ha portato al decreto con il quale è stato rilasciato il permesso di ricerca “*finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota convenzionalmente denominato “Castel Giorgio”* (cfr. all. 1 ricorso per motivi aggiunti).

Alla pag. 3 della SCIA sono poi specificati i dettagli edilizi del predetto intervento, costituito da: 5 pozzi di produzione; tubazioni di convogliamento dai pozzi all'impianto ORC; impianto ORC; 4 pozzi di reiniezione; tubazione di collegamento dall'impianto ORC ai pozzi di reiniezione; **linea elettrica di media tensione per il collegamento alla rete elettrica nazionale.**

Come dato vedere, l'intervento di cui alla SCIA ha ad oggetto non una piccola parte, ma l'intero impianto geotermico per cui è causa (ivi compreso l'elettrodotto).

Tra le tante discutibili affermazioni contenute nel primo motivo di appello, quella secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità derivante dal decreto MISE-MATTM del marzo 2020 impugnato con ricorso per motivi aggiunti sarebbe estesa addirittura ad una superficie di 14,15 km quadrati, è certamente la più temeraria.

Motivi di economia redazionale ci impediscono di ricostruire, in questa sede, le disposizioni normative che disciplinano il rilascio del permesso di ricerca per la sperimentazione di progetti geotermici pilota.

Sarà sufficiente precisare che il proponente, nel momento in cui presenta la domanda per l'ottenimento di un permesso di ricerca per la realizzazione e la sperimentazione di un impianto geotermico pilota ai sensi dell'art. 1 co. 3 bis D. Lgs. 22/2010, individua anche il perimetro dell'area in cui dovrà essere collocato l'impianto e sulla quale ritiene di disporre di tutta una serie di dati riguardanti le problematiche geologico-strutturali e la caratterizzazione

della risorsa geotermica presente nel sottosuolo al fine di ottenere dalla Commissione CIRM il parere sull'ammissibilità dell'istanza.

In caso di pronunciamento positivo da parte della Commissione CIRM, il proponente individuerà, all'interno di detto perimetro, la localizzazione esatta del luogo in cui intende collocare l'impianto pilota (costituito da impianto ORC, pozzi di produzione e di reiniezione) e presenterà il relativo progetto alla CTVIA del MAT\*TM al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale.

Se il subprocedimento di VIA si concluderà con un giudizio positivo, si giungerà alla fase finale del procedimento in cui, raggiunta l'intesa con la regione competente, il MISE di concerto con il MAT\*TM potrà rilasciare il permesso per la realizzazione dell'impianto geotermico pilota.

Ora, è addirittura ovvio che il decreto finale, con il quale il MISE e il MAT\*TM rilasciano il permesso di ricerca per la realizzazione del progetto pilota, varrà quale dichiarazione di pubblica utilità solo con riferimento alle opere riguardanti il progetto pilota così come localizzate in sede di procedimento di VIA, e non potrà certo essere esteso a tutto il perimetro dell'area in cui tale impianto avrebbe potuto essere collocato.

Se così fosse, si avrebbe il paradossale risultato di estendere la dichiarazione di pubblica utilità ad ogni singolo punto di un'area gigantesca, pari nel caso di specie a 14,14 km quadrati, consentendo così la realizzazione dell'impianto ovunque, all'interno di detto perimetro, a prescindere dalla localizzazione puntuale sulla quale è stata rilasciata la VIA.

Né è possibile sostenere che, per l'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 cpa co. 1 lett. f), sia sufficiente *“l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità”*: il Consiglio di Stato (Sez. IV, 14.2.2019-1.4.2019 n. 2114; in termini la recentissima TAR Calabria, 20 febbraio 2020 n. 321) ha avuto modo di precisare infatti che un'interpretazione costituzionalmente orientata deve indurre ad un'esegesi dell'art. 119 del c.p.a. rigorosamente limitata al dato letterale tale per cui, avuto riguardo alla fattispecie di cui al comma 1 lettera f), questo sarà applicabile esclusivamente qualora il provvedimento impugnato sia univocamente finalizzato *“all'ablazione del diritto di proprietà”*, non valendo allo scopo neanche – ad es. - la costituzione di una servitù coattiva.

Sotto altro profilo, non si vede come si possa invocare la fattispecie di cui all'art. 119 co. 1 lett. f), quando nel caso di specie del procedimento espropriativo non sono rintracciabili neanche i presupposti fondamentali di cui al DPR 327/2001, quali il piano particellare d'esproprio e l'apposizione del relativo vincolo, a seguito delle comunicazioni di cui agli artt. 9 e ss.

Si consideri infatti che l'art. 15 del D. Lgs. 22/2010, richiamato dalla controinteressata a sostegno della propria eccezione, prevede che le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili, e "***laddove necessario***" è apposto il vincolo preordinato all'esproprio agli effetti del DPR 327/2001, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro.

La locuzione "laddove necessario" è chiaramente rivolta a precisare che il vincolo preordinato all'esproprio, presupposto indefettibile di ogni procedura espropriativa, sarà apposto evidentemente soltanto laddove il proponente difetti della proprietà ovvero della disponibilità ad altro idoneo titolo dei terreni ove realizzare l'impianto.

Il fatto che il decreto del 31 marzo 2020 con il quale il MISE e il MAT'IM hanno rilasciato il permesso di ricerca non contenga alcuna apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è confermato anche dai documenti 48 e 49 depositati da ITW LKW in allegato all'atto di appello, nei quali si afferma chiaramente la proponente aver richiesto al MISE in data 1.12.2020, tra le altre cose, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di cui non sarebbe proprietaria.

Tale richiesta, evidentemente avanzata all'unico scopo di portare argomenti a sostegno dell'eccezione di tardività sollevata nel presente giudizio (non si vede infatti per quali motivo ITW sarebbe oggi interessata a dare il via ad un procedimento espropriativo su particelle riguardanti il tracciato dell'elettrodotto - opera che in realtà nella DIA essa stessa affermava essere realizzabile sulla base del titolo di proprietà - quando non è nella condizione di iniziare neanche i lavori per la realizzazione dell'impianto), ottiene esattamente l'effetto contrario.

Se ITW LKW ha richiesto il 1.12.2020 l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (lo si afferma nel documento n. 48), e se il Ministero della Transizione Ecologica ha per

l'effetto comunicato in data 1.4.2021 - come è possibile leggere nel documento 49 - agli espropriandi *“l'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nonché all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalle opere”*, ciò dimostra (se mai ve ne fosse il bisogno) che il decreto MISE 31 marzo 2020 di rilascio del permesso di ricerca non aveva apposto alcun vincolo preordinato all'esproprio (come che questa difesa ha sempre sostenuto, e come in effetti è).

Per tutti i predetti motivi, il capo della sentenza appellata dovrà essere confermato e l'eccezione d'irricevibilità respinta in quanto manifestamente infondata.

Per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di ITW fosse ritenuta fondata, si invoca l'applicazione della rimessione in termini per errore scusabile, indotto anche dalle dichiarazioni della controinteressata contenute nella SCIA sopra richiamata (sul punto, in una fattispecie in cui la proponente non era proprietaria dei terreni e il provvedimento impugnato comportava espressamente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, recando pertanto in sé anche segmenti tipici del procedimento espropriativo - condizione decisamente diversa rispetto a quella che ci riguarda - il Consiglio di Stato ha comunque riconosciuto l'errore scusabile; *cf.* Cons. Stato, Sez. Quarta, 14 luglio 2020 n. 4545).

#### Sull'eccezione d'inammissibilità

Quanto all'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per mancata impugnazione del decreto con il quale il MATM ha rilasciato nell'aprile 2015 giudizio positivo di compatibilità ambientale, il TAR per il Lazio è nel giusto quando afferma che l'intero segmento procedimentale che ha portato agli atti impugnati nel ricorso del 2019 e nei motivi aggiunti è del tutto autonomo e distinto rispetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale svoltosi nel 2015, ed ha generato pertanto uno specifico interesse a ricorrere idoneo a sostenere, da solo, l'iniziativa giudiziaria assunta da Italia Nostra.

Bene ha fatto dunque il Giudice di prime cure a respingere recisamente l'eccezione, in quanto manifestamente infondata.

## ***2.2. Terzo motivo di appello – sulla lesione dell’obbligo di intesa con la Regione Umbria***

Anche il terzo motivo di appello è inammissibile per non avere ITW LKW indicato le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata - i cui capi oggetto di impugnazione non sono stati neanche indicati - e le ragioni per le quali non condivide le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto, essendosi limitata a riproporre pedissequamente le argomentazioni poste a fondamento delle difese di primo grado, che si rivelano peraltro manifestamente infondate.

Senza minimamente affrontare i capi della sentenza in cui il giudice amministrativo laziale ha ricostruito i presupposti che fondano l’istituto dell’intesa, del modulo collegiale che regola la competenza a provvedere in materia di sperimentazione di impianti geotermici pilota di cui all’art. 3 co. 2 bis D. Lgs. 22/2010 e del meccanismo di superamento del dissenso di cui all’art. 14 quater l. 241/1990 (*ratione temporis* vigente), da una parte, ed il concetto di interregionalità di cui all’art. 6 comma 5 D. Lgs. 22/2010, dall’altra, nel secondo motivo di appello ITW ha infatti semplicemente riproposto la propria lettura del contesto normativo di riferimento, che tuttavia il TAR ha già confutato con ricchezza di argomentazioni nella sentenza impugnata.

Per ciò solo anche il secondo motivo di appello dovrà essere dichiarato inammissibile.

Così come per il primo motivo di appello, per mero scrupolo difensivo, vale comunque la pena di replicare brevemente nel merito alle argomentazioni di ITW LKW.

L’appellante si limita a sostenere che la partecipazione del Presidente della Regione alla procedura di superamento del dissenso di fronte al Consiglio dei Ministri “*si sostanzia in una presa d’atto della decisione del massimo organo di Governo*”; essendo semplicemente chiamato a “*presenziare alla seduta consiliare e a prendere atto dell’adottanda decisione dell’organo politico*”, la presenza del Presidente della Regione – perfettamente fungibile – non avrebbe dunque alcuna valenza “*ai fini deliberativi*”, essendo colorata soltanto di una funzione asetticamente “*partecipativa*”.



Si tratta di una lettura degli istituti dell'intesa, del congegno co-decisionale costruito ad *hoc* dal D. Lgs. 22/2010 per gli impianti geotermici sperimentali e del modulo procedimentale per il superamento del dissenso di cui all'art. 14 quater l. 241/1990 del tutto scollata dal dato costituzionale, oltre che manifestamente priva di ogni fondamento giuridico.

Come già anticipato, tali sorprendenti argomentazioni sono state smentite categoricamente nell'arresto appellato in cui, nell'accogliere le censure sollevate dai ricorrenti, il TAR per il Lazio ha brillantemente ricostruito la *ratio* della speciale architettura procedimentale prevista dall'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 in materia di sperimentazione di impianti geotermici pilota (in cui l'autorità competente è il MISE, di concerto con il MATM, i quali sono tenuti ad acquisire l'intesa con la regione interessata).

Il predetto modulo collegiale è infatti chiaramente preordinato – precisa il Giudice di prime cure (sottolineatura e grassetto a cura di questa difesa) - a “*costituire la **principale garanzia**” nell'individuazione degli “*opportuni accorgimenti volti a **prevenire ricadute negative in termini ambientale e di sicurezza**”, considerato che la mancanza di esperienza nell'esercizio dell'impianto dovuta alla novità della tecnologia e delle metodologie di estrazione e conversione della risorsa in energia impiegate nei progetti pilota “*non consente di disporre di **dati storici confermati dalla prassi e dell'esperienza risalente che sono invece disponibili in rapporto agli impianti tradizionali**”; per questo motivo, la relativa autorizzazione deve necessariamente scaturire da una valutazione di interessi che ha natura non già vincolata, ma di ampio merito amministrativo, “*sostanzianti in **apprezzamenti di opportunità (anche politica)**, in un adeguato **bilanciamento di interessi** e nella conseguente **(ragionevole) assunzione di un rischio**”.****

Per l'effetto, ove nel predetto modulo non sia raggiunta l'intesa con la regione interessata (o le regioni, come in questo caso), la particolarissima natura degli interessi pubblici sottesi al procedimento di cui si tratta richiede che la decisione sia devoluta al massimo livello dell'amministrazione, ovvero il Consiglio dei Ministri, con il procedimento di cui all'art. 14 quater l. 241/1990 (oggi art. 14 quinquies), il quale sarà chiamato ad una valutazione di assunzione del rischio che è “***latamente politica (in termini di bilanciamento tra il grado di rischio e l'interesse allo sviluppo della produzione di energia)** che proprio per*

la sua rilevanza è rimessa al Consiglio dei Ministri, che è chiamato a decidere nel confronto con le Regioni interessate”.

La partecipazione delle regioni – continua il TAR per il Lazio - deve essere assicurata “in maniera **effettiva e completa**, non potendosi ritenere assolto il relativo obbligo di confronto (che attiene, come si è detto, alla peculiare valutazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed all’assunzione di una responsabilità da rischio) con il rispetto meramente formale del precetto legislativo, essendo questo l’unico strumento di garanzia volto a perseguire l’effettivo equilibrio del caso concreto tra le esigenze di promozione, ricerca e sviluppo da un lato e di protezione ambientale e di sicurezza dall’altro”.

Premesso tutto quanto precede, il Giudice di prime cure formula il seguente pregevole principio di diritto: “*Riassuntivamente, ai fini dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio di impianti pilota ex art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, ove sussista il dissenso tra le Amministrazioni interessate, la relativa determinazione di autorizzazione viene rimessa alla valutazione del massimo organo di Governo, in quanto **il superamento del dissenso implica l’apprezzamento del grado di rischio e l’accettabilità di esso nei termini di massima sicurezza possibile, allo stato della tecnica, nel rispetto del principio di precauzione**. A tali fini, l’apporto delle Regioni interessate non può essere risolto nei termini di una mera forma, o di una potenziale partecipazione nominalistica, bensì va ricondotto ad un **sostanziale confronto (anche politico) che attiene alla opportunità ed al merito amministrativo**”.*

Tutto ciò precisato, il TAR per il Lazio conclude quindi per l’annullamento della deliberazione del 31 luglio 2019, alla quale era presente un rappresentante della Regione Umbria sfornito di poteri idonei ad impegnare la Regione all’esterno e di validamente esprimerne la posizione dal punto di vista politico (ovvero di partecipare con effetto utile alla valutazione collegiale degli interessi coinvolti nel procedimento), essendo il Vice – Presidente delegante esclusivamente competente a compiere atti di ordinaria amministrazione (limitata come noto ad atti a contenuto vincolato), quando quello di cui si tratta è un chiaro atto che richiama a sé (per tutti i motivi sopra detti) valutazioni politiche di ampia discrezionalità, peraltro coinvolgendo interessi di natura costituzionale suprema.

Non corrisponde peraltro al vero quanto affermato da ITW LKW nell’atto di appello, a proposito del fatto che il rappresentante della Regione non avrebbe contestato in alcun

modo, in sede di Consiglio dei Ministri, la propria incapacità a rilasciare parere negativo, ciò che impedirebbe quindi oggi di sollevare una contestazione “*contra factum proprium*”.

In disparte il fatto che il ricorso deciso dal TAR per il Lazio con la sentenza impugnata è stato proposto non dalla Regione, ma da Italia Nostra, e dunque non sussiste alcuna contestazione *contra factum proprium*, in realtà, durante la seduta del 31 luglio 2019 l'assessore Bartolini **ha rappresentato l'impossibilità per la Regione di pronunciarsi sull'intesa, peraltro in una questione così delicata, dato il regime di prorogatio in essere ed ha chiesto un rinvio, considerate anche le imminenti elezioni del 27 ottobre 2019** (cenni di quanto affermato dall'Assessore Bartolini sono contenuti nel verbale della seduta - *cfr.* all. 6 - e nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dallo stesso Dr. Paparelli: **all. 22**).

Ciò nonostante, il Consiglio dei Ministri ha comunque deliberato di “*superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio [...]” (cfr. all. 1 bis).*

Ciò che il TAR per il Lazio ha perfettamente colto (nell'invocare una partecipazione delle regioni “*effettiva e completa*”) e che l'appellante continua invece ad ignorare, è l'immanente presenza nella vicenda che ci impegna del principio costituzionale della leale collaborazione, inteso quale corollario del principio di imparzialità e correttezza, di cui agli artt. 97 e 120 Cost., su cui l'istituto dell'intesa è fondato.

Del resto, con la sentenza 142/2016 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima l'architettura procedimentale individuata dall'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 (versione pre-riforma Madia) al fine di superare il mancato rilascio dell'intesa da parte della Regione, avendo valutato il predetto meccanismo idoneo a consentire lo svolgimento di reiterate trattative al fine di superare le divergenze, secondo il modulo della leale collaborazione, nella ricerca di un motivato confronto sulle ragioni del reciproco dissenso e di una progressiva contrazione delle distanze, così come richiesto dalla stessa Consulta nelle sentenze 279/2012; 33/2011; 121/2010; 24/2007 e 339/2005.

Scopo di tale meccanismo è insomma quello di definire il contenuto della decisione in termini quanto più possibile **condivisi**, anche “*nell'ipotesi ultima che l'intesa non sia raggiunta e lo Stato debba perciò assumere la determinazione finale*”, evenienza questa che non può mai sfociare

tuttavia (come afferma oggi ITW LKW) in una “*drastica decisione unilaterale di una delle parti*”, posto che la leale collaborazione, spiegatasi lungo un apprezzabile arco di tempo, deve contribuire “*ad intestare all'altra almeno un segmento della fattispecie, pur quando persiste il dissenso sull'atto finale*” (*ib.*).

A sostegno di tale impalcatura collaborativa, come ultimo presidio di garanzia per la regione intenzionata a non rilasciare l'intesa, vi è proprio la previsione che impone la presenza del Presidente della Regione alla riunione nella quale il Consiglio dei Ministri decide di deliberare in esercizio del proprio potere sostitutivo pena, in caso contrario, la lesione delle attribuzioni regionali.

La stessa Corte Costituzionale nella richiamata sentenza 142/2016 ha tenuto d'altra parte a precisare che, qualora la Regione si reputi lesa, in ragione della mancata collaborazione dello Stato, ci troviamo di fronte ad “*ipotesi, di fatto, frutto di una patologia costituzionale, sempre suscettibili di controllo e rimedio*”.

E' esattamente questo il caso.

L'assenza, al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, del Presidente della Regione Umbria nei pieni poteri costituisce infatti un corto circuito partecipativo che vizia insanabilmente il meccanismo legislativamente individuato dall'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 al fine di rispettare il principio di leale cooperazione, con conseguente violazione dell'art. 120 Cost. Non si vede infatti come possa essere intestato alla Regione Umbria “*un segmento della fattispecie*”, come richiesto dalla Corte Costituzionale, quando la decisione del 31 luglio 2019 è avvenuta in sostanziale assenza del Presidente della Regione; ciò, a maggior ragione se si considera che alla terza riunione di coordinamento del settembre 2018 la Regione Umbria, alla luce della documentazione tecnica *medio tempore* prodotta dai Comuni, aveva ribadito presso il DICA la propria posizione negativa, precisando “*che ogni altra valutazione sarà fornita al CdM dal Presidente che, a norma dell'art. 14 quater citato, partecipa al Consiglio ai fini della deliberazione sulla mancata intesa regionale*” (*cf.* all. 9).

Alla riunione del 31 luglio, se si fosse trovato nel pieno dei propri poteri, il Presidente ben avrebbe potuto esprimere motivatamente tutte le argomentazioni oppostive poste a fondamento del mancato rilascio dell'intesa.

Ne è risultato svuotato di ogni significato il procedimento di codeterminazione tra amministrazioni dissenzienti che, per come voluto dal legislatore, avrebbe dovuto portare il CdM a rogitare l'intesa raggiunta, mentre in questo caso con la deliberazione del 31 luglio 2019 non si è fatto altro che imprimere il sigillo governativo su una soltanto delle posizioni in contesa (per non parlare del fatto che alla Regione Lazio l'intesa non è stata neanche richiesta, ma di ciò si tratterà nel punto che segue).

### ***2.3. Quarto motivo di appello - sulla lesione dell'obbligo di intesa con la Regione Lazio***

ITW LKW nel quarto motivo di appello rivolge le proprie censure ai capi della sentenza nei quali il TAR per il Lazio ha accolto il motivo con il quale i ricorrenti hanno contestato l'omessa acquisizione dell'intesa con la Regione Lazio.

Il Giudice di prime cure, riconosciuto che *“la risorsa naturale alla quale l'impianto sotterraneo attinge è transfrontaliera e dunque i rilevativi impatti ambientali possono essere significativi anche per la Regione confinante”*, ha infatti stabilito che anche la Regione Lazio aveva titolo a partecipare (non solo sotto il profilo tecnico, ma anche politico, ai fini dell'intesa) alla riunione del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 14 quater l. 241/1990. Ciò, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 6 commi 3 bis e 5 D. Lgs. 22/2010 a mente dei quali, anche nel caso di impianti pilota, l'intesa deve essere raggiunta *“con il necessario coinvolgimento (non della sola Regione nella quale ricade la sede dell'impianto ma) anche della Regione confinante nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta”*, tenendo conto *“della diversità di interessi in ragione dell'estensione dell'impianto”*.

Il mancato coinvolgimento della Regione Lazio ai fini del rilascio dell'intesa, prima, e nell'ambito del procedimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso, poi, ha insanabilmente violato l'intera sequenza procedimentale. Né, inviando un solo rappresentante “tecnico”, la Regione ha prestato alcuna forma di acquiescenza rispetto a tale mancato rispetto dell'obbligo di intesa, essendo ovviamente onere della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuare le Regioni interessate all'intesa *“sulla base del concreto assetto di incidenza del permesso di ricerca sulle matrici ambientali”*.

A fronte di tali lineari argomentazioni, dimostrando ancora una volta di non avere minimamente colto i risvolti di carattere costituzionale del ragionamento giuridico formulato dal TAR per il Lazio (ragionamento che l'appellante ha in effetti del tutto ignorato nell'atto di appello), ITW LKW si è limitata a ribadire tutto quanto affermato nel giudizio di prime cure, e cioè che l'aver chiamato la Regione Lazio a rilasciare un parere di carattere tecnico equivalga, nella sostanza, ad aver acquisito anche il suo contributo "politico", solo perché in detto parere tecnico sono state condivise le contestazioni mosse dai Comuni.

In realtà, allorché l'8 settembre 2015 si è aperta la conferenza dei servizi presso il MISE, per il rilascio dell'intesa è stata convocata soltanto la Regione Umbria, mentre la Regione Lazio è stata chiamata esclusivamente a rilasciare un parere tecnico (cfr. all. 11).

Con la nota della Direzione regionale politiche ambientali del 16 ottobre 2018 la Regione Lazio ha svolto un'articolata e approfondita disamina sulle problematiche idrogeologiche determinate dal funzionamento dell'opera, dimostrando che:

- l'impianto è nel suo complesso più esteso di quello che appare sul piano di campagna in quanto *“il fondo dei pozzi di reiniezione si trova all'interno del bacino del lago di Bolsena”*;
- la formazione argillosa interposta tra l'acquifero geotermico ed i sovrastanti terreni di natura vulcanica *“non risulta di fatto efficacemente impermeabile (acquiclude)”* e non è quindi in grado di *“impedire scambi di fluidi idrotermali tra la roccia superficiale e quella profonda con conseguente inquinamento dell'acquifero superficiale sovrastante la zona di reiniezione e consumo di acqua in quella sovrastante la zona di prelievo”*;
- *“non si esclude che la pressione di reiniezione possa provocare l'aumento dei fenomeni, già in atto, della risalita di fluido geotermico, contenente alte percentuali di arsenico e altri elementi tossici e/o cancerogeni, verso l'acquifero superficiale attraversando la roccia di copertura non del tutto impermeabile (acquiclude);*
- *non si esclude che il fluido geotermico risalito nel bacino idrogeologico del lago di Bolsena possa inquinare anzitutto le zone di prelievo in atti dell'acqua potabile”* (cfr. all. 18).

Ciò precisato, la Regione Lazio ha quindi informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di non ritenere possibile “*escludere impatti negativi, derivanti dalla realizzazione del progetto, sulle zone di prelievo dell’acqua potabile all’interno del bacino del Lago di Bolsena*” (*ib.*).

Come dato vedere, si tratta di rilievi di carattere tecnico, ai quali avrebbe dovuto fare seguito il coinvolgimento della Regione sotto il profilo strettamente politico, nella persona del Presidente, ai fini del rilascio dell’intesa, questione che – come ha ben precisato il TAR per il Lazio – coinvolge una serie di valutazioni “*latamente politiche*” coinvolgenti l’apprrezzamento del grado di rischio e l’accettabilità di esso nei termini di massima sicurezza possibile, nel rispetto del principio di precauzione, apprezzamento da svolgersi nell’ambito di un confronto (anche, e soprattutto, politico) che attiene all’opportunità e al merito amministrativo, confronto che nel caso di specie non c’è stato essendo mancato al tavolo uno degli attori fondamentali, e cioè la Regione Lazio (mentre la Regione Umbria, come si è visto nel punto che precede, era rappresentata da un soggetto privo di poteri).

### **3. Domande e motivi riproposti ex art. 101 co. 2 c.p.a.**

Al netto dei motivi accolti e di quelli dichiarati inammissibili e/o respinti nel merito, residua un motivo del ricorso 13939 che deve necessariamente ritenersi assorbito (come peraltro espressamente affermato dal TAR al capo 30 della sentenza: “*conclusivamente, il secondo dei ricorsi riuniti, come integrato dai motivi aggiunti, va in parte dichiarato inammissibile e per la restante parte accolto, nei limiti sopra indicati, con assorbimento delle residue censure [...]*”) e che viene pertanto di seguito riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 co. 2 c.p.a.

#### **3.1. Motivo 7 del ricorso 13939/2019 – sul profilo archeologico – *violazione e falsa applicazione dell’art. 25 D.Lgs. 50/2016 – eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale***

In occasione della seduta della conferenza dei servizi tenutasi presso il MISE l’8 settembre 2015 la Soprintendenza Archeologia dell’Umbria con nota del 31 agosto 2015, fatta propria dalla Direzione Generale Archeologia con nota del 7 settembre 2015, ha rilevato nel Comune di Castel Giorgio “*presenze archeologiche documentate, mentre un vincolo verte sulla necropoli*

*in loc. Lauscello (decreto del 21.6.2011)*”, richiedendo per l’effetto alla proponente di produrre la documentazione prevista dall’art. 95 del D. Lgs. 163/2006 (oggi art. 25 D. Lgs. 50/2016) e di avviare la “*verifica preventiva dell’interesse archeologico*”; la Soprintendenza ha quindi subordinato il rilascio del proprio parere agli esiti della predetta verifica (*cf.* all. 17).

Ebbene, a tali richieste della Soprintendenza la proponente non ha mai dato seguito (invero, ITW già in chiusura della conferenza dei servizi dell’8 settembre 2015 si è sostanzialmente rifiutata di produrre la documentazione richiesta dal MIBACT; *cf.* all. 11).

Tutti i nodi in materia di archeologia sollevati dalla Soprintendenza e dalla Direzione Generale rimangono pertanto, ad oggi, ancora irrisolti.

Ad ulteriore sostegno dei rilievi mossi dalla Soprintendenza, si rinvia alla relazione tecnica a firma della Dott.ssa Rosanna Ovidi depositata dai Comuni nel documento tecnico prodotto durante l’istruttoria DICA (ignorata dal CdM, al pari delle altre relazioni tecniche fin qui richiamate), nella quale è stata effettuata una approfondita indagine archeologica all’esito della quale è emersa la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di impianto, di numerosi insediamenti di età romana, oltre a siti in cui è ipotizzabile la presenza di sepolture che suggeriscono una massiccia occupazione antropica (*cf.* all. 34).

Anche tutte le predette contestazioni, al pari di quelle relative al profilo paesaggistico, hanno peraltro trovato conferma nella sentenza n. 1156/2021 sul progetto pilota Torre Alfina, nella quale il Consiglio di Stato, richiamando il parere negativo reso dalla Soprintendenza (esattamente come nel progetto pilota Castel Giorgio), ha avuto modo di riconoscere un ruolo di primo piano (nella valutazione dell’insostenibilità del progetto, anche sotto il profilo archeologico) al “*diffuso e complessivo rilievo storico-archeologico dell’area in questione, che, secondo il motivato avviso dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, il merito è sottratto al sindacato giurisdizionale, esprime nel suo insieme un’importante testimonianza del passato remoto della Penisola*”.

#### **4. Sull’appello incidentale proposto da PCM, MTE (già MATTM) e MIC (già MIBACT)**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della transizione ecologica (già MATTM) e il Ministero della Cultura (già MIBACT) il 29 aprile u.s. hanno notificato a Italia



Nostra memoria di costituzione nel presente giudizio con contestuale appello incidentale avverso la sentenza del TAR per il Lazio fondata su motivi che appaiono manifestamente infondati, per i quali si rinvia ogni deduzione alle memorie ex art. 73 co. 1 c.p.a.

Per quanto qui interessa, ai fini della camera di consiglio del 6 ottobre 2021, sarà sufficiente precisare che la PCM e i Ministeri, evidentemente consapevoli dell'insussistenza dei presupposti, non hanno formulato domanda di sospensione cautelare della pronuncia gravata né hanno proposto alcuna argomentazione a sostegno dell'istanza cautelare proposta da ITW LKW nell'appello principale.

\*\*\*

P.Q.M.

Tutto ciò precisato, si insiste affinché il ricorso in appello di ITW LKW ed ogni eventuale appello incidentale *medio tempore* proposto dalle parti resistenti sia dichiarato irricevibile/inammissibile o comunque respinto nel merito previo rigetto dell'istanza cautelare, con conseguente conferma della sentenza gravata e annullamento degli atti impugnati.

Con riserva di ulteriormente dedurre nel corso di causa.

Con vittoria delle spese della fase cautelare e del doppio grado di giudizio.

Si depositano in allegato i documenti menzionati in narrativa.

Con osservanza.

Orbetello-Roma, 3 maggio 2021

Avv. Michele Greco

Avv. Michele Lioi